



Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Regionali, Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro PEC – loro email

Oggetto: **Circolare n. 54/2020 - Obbligo di comunicazione da parte del professionista del domicilio digitale già PEC ed obblighi di pubblicazione da parte degli OPO.**

L'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n° 7 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11.09.2020, n° 120 - al comma 1, lettera e), sostituendo una precedente disposizione normativa¹, statuisce l'**obbligo** per gli iscritti agli Albi professionali **di comunicare all'Ordine il proprio domicilio digitale - che sostituisce l'indirizzo di posta elettronica certificata² - per l'inserimento nel relativo Albo.**

La citata disposizione statuisce testualmente che "**Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n° 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi**".

La finalità della normativa sopra riportata, che come visto prevede sanzioni per la mancata comunicazione dell'indirizzo del domicilio digitale nei casi previsti dalla legge, è quella di semplificare i rapporti tra Amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini rafforzando appunto l'utilizzo della posta elettronica certificata - PEC (oggi **domicilio digitale**).

In virtù della richiamata previsione normativa si invitano gli Ordini che non vi abbiano ancora provveduto:

- a) a diffidare gli iscritti all'Albo a comunicare, entro trenta giorni dal recapito della diffida stessa, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

¹ Precisamente l'art. 37 del D.L. 76/2020 sostituisce il comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 29.11.2008, n° 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28.01.2009, n° 2, recante: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

² Per domicilio digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n-ter del D. Lgs. 7.03.2005, n° 82, si intende: "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n° 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".



Prot. 4151 Class. 1101

Roma, 29 settembre 2020

- b) a comminare la sanzione della sospensione dall'Albo nei confronti degli iscritti che non comunicheranno nei termini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata fino alla trasmissione di quest'ultimo;
- c) ad aggiornare l'Albo con gli indirizzi di posta elettronica certificata che perverranno;
- d) a provvedere alla pubblicazione dell'Albo secondo le modalità previste dalla richiamata normativa ed alle comunicazioni di legge.

Si evidenzia inoltre come, al fine di supportare gli Ordini Territoriali nell'aggiornamento dell'Indice, previsto dalla normativa vigente, la Federazione, sin dall'anno 2018, abbia attivato una **funzione integrativa per la gestione dell'Albo Nazionale**. Con la suddetta procedura, ogni qualvolta l'Ordine riporta nel proprio Albo l'indirizzo PEC (oggi domicilio digitale) ricevuto dal proprio iscritto **in via automatica la FNOPO provvede, a costo zero per l'OPO stesso, ad aggiornare l'Indice**.

Al fine di sensibilizzare gli Iscritti ad adempiere all'obbligo in oggetto, ad integrazione di quanto verrà effettuato formalmente dagli Ordini Territoriali, la FNOPO sta predisponendo specifica comunicazione sulla rivista di Categoria, newsletter dedicata ed una comunicazione da pubblicare su sito e pagina FB istituzionali.

Questa Federazione deve, in osservanza dell'introdotta legge, riservarsi di assumere ogni azione di competenza per l'eventuale scioglimento e commissariamento da parte del Ministero della Salute nei confronti degli Ordini Territoriali inadempienti.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

La **Presidente FNOPO**
Dott.ssa Maria Vicario